



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
C.F. e P.I. 00135880425

Area Risorse finanziarie

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 117 DEL 16/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER IL PERIODO 2026-2029.

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione, predisposto dall'Area Risorse Finanziarie, da cui risulta la necessità di approvare il Piano Economico Finanziario del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2026-2029;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: "APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER IL PERIODO 2026-2029" e che alla competente Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 164 del 18.12.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE dell'Area Risorse Finanziarie, per la regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE DELL'AREA RISORSE FINANZIARIE, per la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è inserito all'originale del presente atto;

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare n..... in data

Il Presidente del Consiglio Comunale sottopone a votazione la proposta di deliberazione;

LA VOTAZIONE resa

PRESENTI N.

VOTANTI N.

Classifica 4.3; Fascicolo N.1647/2025

ASTENUTI	N.
FAVOREVOLI	N.
CONTRARI	N.

DELIBERA

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;

2) di approvare il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per le annualità 2026, 2027, 2028 e 2029, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", così come validato dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato dei rifiuti "Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 – Ancona (ATA)" con la Determinazione del Direttore n. 129 del 6 luglio 2026, disponibile agli atti d'ufficio;

3) di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, dott. Gianluca Della Bella;

INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito; il Presidente del Consiglio sottopone a votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto;

LA SUCCESSIVA VOTAZIONE resa

PRESENTI	N.
VOTANTI	N.
ASTENUTI	N.
FAVOREVOLI	N.
CONTRARI	N.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che:

- l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147/2013 ha istituito e disciplinato il tributo TARI (Tassa sui Rifiuti) a decorrere dall'anno 2014, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- l'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato 2020) ha abolito la IUC a decorrere dall'anno 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla componente TARI, che restano quindi in vigore;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della TARI approvato con D.C.C. n. 106 del 24 giugno 2021, come modificato con D.C.C. n. 63 del 27.04.2023, il quale prevede che la tassa sia determinata dal Comune sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al Classifica 4.3; Fascicolo N.1647/2025

D.P.R. n. 158/1999, come previsto dall'articolo 1, comma 651, della Legge n. 147/2013;

VISTO l'articolo 8 del citato D.P.R. n. 158/1999, che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, a norma del quale i Comuni approvano, ai fini della determinazione della tariffa, il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, il quale prescrive la copertura integrale, attraverso le tariffe TARI, dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO, inoltre, l'articolo 1, commi 527 e 528, della Legge n. 205/2017, che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione per energia, reti ed ambiente (ARERA), tra le altre cose, le funzioni di *«predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento»*;

VISTI, in particolare, i seguenti provvedimenti attuativi adottati da ARERA:

- 1) la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)", riferito al periodo 2026-2029;
- 2) la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- 3) la deliberazione dell'ARERA n. 387/2023/R/RIF in merito agli obblighi di monitoraggio e trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani come integrata dalla deliberazione n. 374/2025/R/RIF;
- 4) la deliberazione dell'ARERA n. 480/2025/R/RIF di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione n. 397/2025/R/RIF;

PRESO ATTO che le sopra richiamate deliberazioni dell'ARERA prevedono, per quanto interessa in questa sede:

- 1) la predisposizione, da parte del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il periodo regolatorio 2026-2029, seguendo il nuovo metodo tariffario MTR-3 (il PEF espone, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento nonché la previsione annuale dei proventi di tariffa, nell'ambito del nuovo orizzonte temporale quadriennale);
- 2) la "validazione" del PEF da parte dell'Ente territorialmente competente (ETC), procedura che consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla sua elaborazione;
- 3) la successiva trasmissione all'ARERA, da parte dell'ETC, del PEF e delle risultanti entrate da coprire con la tariffa; ciò al fine di consentire la verifica degli atti e l'approvazione definitiva da parte dell'Autorità;

RILEVATO, ad ogni modo, che nelle more della suddetta approvazione da parte dell'ARERA *«si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi*
Classifica 4.3; Fascicolo N.1647/2025

competenti», ossia i valori del PEF validato e le conseguenti tariffe approvate dal Comune (così l'articolo 7.14 della sopracitata deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF);

CONSIDERATO che nel territorio del Comune di Jesi è presente ed operante l'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato dei rifiuti, denominato "Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 – Ancona (ATA)", istituito ai sensi del D.L. n. 138/2011, che svolge le funzioni di ETC ai sensi e per gli effetti di cui alle citate deliberazioni ARERA;

ESAMINATO il PEF predisposto per le annualità 2026, 2027, 2028 e 2029 e verificato che lo stesso è corredato dalle informazioni, dagli atti e dalle dichiarazioni di cui all'articolo 7.3 della sopracitata deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF;

PRESO ATTO dell'avvenuta validazione, con esito positivo, del PEF da parte di ATA, con la Determinazione del Direttore n. 129 del 6 luglio 2026 trasmessa al Comune di Jesi al fine di predisporre le tariffe TARI ed acquisita al prot. 46250 del 7 luglio 2026;

DATO ATTO che il suddetto PEF validato, contenuto nell'allegato "A" alla presente deliberazione, si conclude con un costo complessivo, rispettivamente per gli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, di € 7.787.299,00, € 8.306.866,00, € 7.745.026,00 ed € 7.681.777,00. Inoltre, il PEF espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate relative alla componente di costo variabile:

- 1) i costi fissi sono rappresentati, in particolare, dai costi generali, da quelli sostenuti per l'erogazione di servizi indivisibili resi a beneficio dell'intera collettività (quale il lavaggio e lo spazzamento delle strade) nonché dagli investimenti per le opere e dagli ammortamenti;
- 1) i costi variabili sono, invece, direttamente correlati alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che, come stabilito dal metodo tariffario ARERA e fatte salve le relative deroghe, rivalutazioni ed integrazioni, i costi riconosciuti e riportati nel PEF per l'anno 2026 sono determinati sulla base dei costi effettivi dell'anno 2024 come risultanti dai documenti contabili obbligatori, a consuntivo, così come i costi riconosciuti per gli anni 2027, 2028 e 2029, anch'essi determinati in base ai dati del bilancio 2024 (ultimo disponibile);

RICHIAMATO l'art. 7 della suddetta deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, il quale prevede, ad ogni modo, l'aggiornamento biennale del PEF per gli anni 2028 e 2029, sulla base delle indicazioni che saranno stabilite dall'Autorità, con possibilità di ulteriori aggiornamenti *infra* periodo al verificarsi di circostanze straordinarie;

VERIFICATO che le entrate tariffarie determinate per ogni annualità non superano il limite di crescita, rispetto all'anno precedente, di cui all'art. 4 del MTR-3 e che, conseguentemente, la crescita delle tariffe TARI che verranno approvate sarà contenuta entro tale limite;

RITENUTO quindi necessario, per tutto quanto sopra esposto, approvare l'allegato piano finanziario, al fine di consentire la conseguente approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 e successive annualità;

RICHIAMATA, infine, per quanto attiene ai termini di approvazione del PEF e delle tariffe TARI, la Legge di Bilancio 2026 – L. n. 199 del 30 dicembre 2025, in vigore dal 1° gennaio

2026, che interviene in modo strutturale sul calendario degli adempimenti degli Enti Locali in materia di TARI modificando le tempistiche di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) rifiuti, delle tariffe e del Regolamento TARI, posticipando il termine ordinario dal 30 aprile al 31 luglio, a partire dall'esercizio 2026;

RITENUTA la competenza dell'organo consiliare in relazione alla presente deliberazione, ai sensi della sopracitata normativa;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE
IL SEGUENTE DELIBERATO:

- 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;
- 2) di approvare il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per le annualità 2026, 2027, 2028 e 2029, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", così come validato dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato dei rifiuti "Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 – Ancona (ATA)" con la Determinazione del Direttore n. 129 del 6 luglio 2026, disponibile agli atti d'ufficio;
- 3) di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, dott. Gianluca Della Bella;
- 4) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, per la necessità di consentire la tempestiva approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026.

Il Dirigente

Gianluca Della Bella

(Atto firmato digitalmente)